SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma **Anno 135° — Numero 250**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 ottobre 1994** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 13 ottobre 1994, n. 589.

Abolizione della pena di morte nel codice penale militare di guerra.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per i delitti previsti dal codice penale militare di guerra e dalle leggi militari di guerra, la pena di morte è abolita ed è sostituita dalla pena massima prevista dal codice penale.

2. Sono abrogati l'articolo 241 del codice penale militare di guerra e tutte le disposizioni dello stesso codice e delle leggi militari di guerra che fanno riferimento alla pena di morte.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 ottobre 1994

SCÀLFARO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: BIONDI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— L'art. 241 del codice penale militare di guerra, approvato con R.D. 20 febbraio 1941, n. 303, era così formulato:

«Art. 241 *(Casi di coercizione diretta)*. — Nella flagranza di alcuno dei reati di disobbedienza, insubordinazione, ammutinamento o rivolta, ovvero di alcuno dei reati dei prigionieri di guerra nemici, preveduti dagli articoli 199 a 203, commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, il comandante, qualora per effetto del reato, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, o la loro efficienza bellica, può immediatamente passare o far passare per le armi coloro che risultino manifestamente colpevoli.

Lo stesso potere spetta al comandante di un corpo, o di parte di esso, se, per effetto di alcuno dei reati indicati nel comma precedente, vi sia pericolo imminente di compromettere la sicurezza del corpo, o della parte di esso, sottoposto al suo comando.

Il comandante deve in ogni caso riferire, nel più breve tempo possibile, con motivato rapporto, all'autorità dalla quale dipende».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 108):

Presentato dal sen. SALVATO ed altri il 21 aprile 1994.

Assegnato alle commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 3 giugno 1994, con parere della commissione 1ª.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede referente, il 27 luglio 1994; 13 settembre 1994.

Assegnato nuovamente alle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, il 14 settembre 1994.

Esaminato dalle commissioni riunite 2ª e 4ª, in sede deliberante, e approvato il 14 settembre 1994.

Camera dei deputati (atto n. 1227):

Assegnato alle commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa), in sede legislativa, il 20 settembre 1994, con parere della commissione I.

Esaminato dalle commissioni riunite II e IV il 29 settembre 1994 e approvato il 5 ottobre 1994.

94G0631

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 aprile 1994.

Ulteriore individuazione degli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in aziende ospedaliere.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ed in particolare l'art. 4, comma 1, che prevede l'individuazionedegli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione da costituire in azienda ospedaliera;

Considerato che, ai sensi della richiamata disposizione, il Ministro della sanità formula le proprie proposte sulla base delle indicazioni a tal fine fornite dalle regioni e dalle

province autonome di Trento e Bolzano e, in mancanza, sulla base di proprie valutazioni;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1993, 23 aprile 1993, 14 giugno 1993 e 31 agosto 1993, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, rispettivamente, del 10 aprile 1993, n. 84, del 29 aprile 1993, n. 99, del 24 luglio 1993, n. 172, e del 24 febbraio 1994, n. 45;

Tenuto conto che il Ministro della sanità ha proposto di individuare ai predetti fini, in conformità con le indicazioni fornite dalle regioni interessate, altri ospedali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 aprile 1994;

Sulla proposta del Ministro della sanità:

Decreta:

Sono individuati quali ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione, da costituire in azienda ospedaliera, i seguenti ospedali:

Regione	Presidio ospedaliero
Piemonte	Ospedale S. Giovanni Battista e della città di Torino «Molinette» (Torino)
	Ospedale Maggiore (Novara)
Lombardia	Spedali civili (Brescia)
	Istituti clinici perfezionamento (Milano)
	Ospedale di Bormio e Sondalo (Sondalo)
	Ospedale San Gerardo (Monza)
	Ospedale di circolo e fondazione Macchi (Varese)
	Ospedale Luigi Sacco (Milano)
	Ospedale San Paolo (Milano)
	Istituto ortopedico Gaetano Pini (Milano)
Toscana	Complesso ospedaliero di Careggi (Firenze)
	Spedali riuniti di S. Chiara (Pisa)
	Complesso ospedaliero di Siena (Siena)

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 1994

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
CIAMPI

Il Ministro della sanità
GARAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti il 5 settembre 1994
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 272

94A6765

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 ottobre 1994.

Sospensione dalla carica di un consigliere della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 15, commi 4-*bis* e 4-*ter*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16 e dalla legge 30 gennaio 1994, n. 30;

Visto l'art. 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30;

Viste le comunicazioni delle ordinanze di custodia cautelare emesse dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Pordenone, rispettivamente del 14 settembre 1994 e 19 settembre 1994, trasmesse in data 27 settembre 1994, dalle quali risulta che il sig. Gioacchino Francescutto, consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia, è stato sottoposto alle misure suindicate per i reati di cui agli articoli 81 cpv. 110, 317, 319 e 319-*bis*, 323 del codice penale;

Vista la comunicazione del commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia n. 13 1-1251 94 Gab. del 29 settembre 1994;

Considerato che al provvedimento giudiziario di cui sopra consegue la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale del sig. Gioacchino Francescutto;

Accertata la sussistenza dei presupposti della sospensione contemplata dalla legge;

Sentiti i Ministri per gli affari regionali e dell'interno;

Decreta:

Il sig. Gioacchino Francescutto è sospeso dalla carica di consigliere regionale della regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dal 14 settembre 1994.

In caso di revoca del provvedimento giudiziario, la sospensione cessa a decorrere dalla data del provvedimento stesso.

Roma, 7 ottobre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A6793

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 settembre 1994.

Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 1992, n. 390, recante interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori

della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero;

Considerato che, ai sensi di quanto disposto dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 1, del citato decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, sono affidati al Ministero dell'interno gli interventi connessi alle esigenze di ricezione, trasporto, alloggio, vitto, vestiario, assistenza igienico-sanitaria ed assistenza socio-economica degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia;

Preso atto che l'attuazione del programma di accoglienza e di assistenza è posto a carico delle disponibilità finanziarie del cap. 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno;

Tenuto conto che, negli ultimi tempi, in varie città italiane sono stati individuati consistenti insediamenti di stranieri provenienti dai richiamati territori della ex Jugoslavia;

Tenuto conto, altresì, che ai predetti stranieri, riconosciuti come sfollati ai sensi dell'indicato decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, è stato rilasciato regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari;

Considerato che, a causa delle rilevanti dimensioni raggiunte dal segnalato fenomeno, si rende necessario attivare misure d'urgenza al fine di evitare pregiudizievoli conseguenze sia sotto il profilo sanitario, che in relazione all'ordine pubblico;

Visto l'art. 5 del citato decreto-legge 24 luglio 1992, n. 350, che autorizza, in caso di emergenza non fronteggiabile con i mezzi disponibili in via ordinaria, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri con la quale vengono indicati mezzi di finanziamento necessari l'adozione di ordinanze in deroga alle disposizioni vigenti, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 25;

Ravvisata la necessità, al fine di fronteggiare l'emergenza venutasi a determinare in varie città italiane, di disporre misure eccezionali di accoglienza ed assistenza, anche attraverso una immediata ridistribuzione delle più alte concentrazioni degli sfollati;

Ritenuto, altresì, che ai fini di quanto sopra esposto si rende indispensabile operare un rifinanziamento del cap. 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno che consenta di porre in essere con la dovuta urgenza interventi necessari;

Sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro ed il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale;

In conformità a quanto deliberato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 1994, in ordine ai mezzi di finanziamento necessari;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

1. Per far fronte alle gravi situazioni di emergenza di cui nelle premesse, il Ministro dell'interno ed i prefetti interessati sono autorizzati a porre in essere, anche in deroga alla normativa vigente, ivi comprese le norme di contabilità generale dello Stato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, gli interventi straordinari ed urgenti connessi all'accoglienza ed all'assistenza sul territorio italiano degli sfollati delle Repubbliche sorte nei territori dell'ex Jugoslavia.

2. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, il Ministro dell'interno ed i prefetti interessati sono autorizzati a sostenere spese per la manutenzione, anche straordinaria, di immobili demaniali e non, per l'adattamento e la predisposizione degli ambienti e delle aree destinate all'accoglienza degli sfollati, nonché per oneri di alloggio — ivi compreso l'acquisto o il noleggio di strutture, anche mobili di accoglienza — vitto, vestiario, trasporto, assistenza igienico-sanitaria — ivi compreso l'acquisto o il noleggio di padiglioni igienici — ed assistenza economica. Sono altresì autorizzate le spese connesse ad eventuali rimpatri, risarcimenti di danni e ad ogni altro onere che si rendesse comunque necessario per raggiungere gli scopi di cui al presente articolo, ivi compresi censimenti o collaborazioni finalizzate all'individuazione dei soggetti destinatari degli interventi ed a favorire processi di ridistribuzione sul territorio.

Art. 2.

1. Al fine di assicurare l'immediata attuazione delle iniziative di cui all'art. 1 possono essere disposte aperture di credito a favore dei prefetti delle province interessate, con limite di importo anche superiore a quello previsto dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

2. Le spese potranno essere sostenute direttamente dalle prefetture o rimborsate, sempre attraverso le prefetture, ad enti locali, organismi pubblici e privati, anche a carattere internazionale, sulla base di idonea documentazione.

3. Le disponibilità finanziarie non utilizzate al termine del corrente esercizio possono essere trasportate, in termini di competenza e per le medesime finalità, all'esercizio successivo.

4. I funzionari delegati presentano il rendiconto della gestione a norma dell'art. 60 e seguenti del regio decreto di cui al comma 1, e successive modificazioni.

Art. 3.

1. L'onere relativo agli interventi di cui all'art. 1, valutato nella misura complessiva di lire 5 miliardi, è posto a carico del cap. 4240 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno 1994, che sarà debitamente integrato con pari somma, mediante corrispondente prelievo dal cap. 4295 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il corrente anno finanziario.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Roma, 29 settembre 1994

Il Presidente: BERLUSCONI

94A6795

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 giugno 1994.

Determinazione dell'indennità di abbattimento di bovini e bufalini infetti di tubercolosi e di brucellosi, di ovini e caprini infetti di brucellosi e di bovini infetti di leucosi bovina enzootica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

E

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, e successive modifiche sulla bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;

Visto che l'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, stabilisce che il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, modifica a gennaio di ogni anno con decreto l'indennità per l'abbattimento dei bovini e caprini infetti di brucellosi;

Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro alcune malattie epizootiche degli animali;

Visto il decreto interministeriale 21 settembre 1985 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 26 settembre 1985), concernente il piano nazionale per il controllo ed il risanamento degli allevamenti bovini dalla leucosi bovina enzootica;

Visto il decreto interministeriale 14 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968) e successive modifiche, concernente norme per la corresponsione della indennità di abbattimento dei bovini infetti;

Visti i criteri e le modalità stabiliti dal decreto interministeriale 30 luglio 1986 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 1° ottobre 1986) per la determinazione delle misure delle indennità di abbattimento dei bovini, bufalini, ovini e caprini;

Visto il decreto interministeriale 4 giugno 1993 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 dell'11 novembre 1993) concernente l'applicazione dell'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, per l'anno 1993 per la determinazione della misura delle indennità di abbattimento degli animali della specie bovina, bufalina, ovina e caprina;

Considerato che le spese relative alla corresponsione delle indennità di cui trattasi gravano sugli stanziamenti previsti dal Fondo sanitario nazionale;

Ritenuto che occorre procedere alla determinazione per l'anno 1994 della misura delle indennità di abbattimento dei bovini e bufalini infetti di tubercolosi e brucellosi e dei bovini infetti di leucosi bovina enzootica e degli ovini e caprini infetti di brucellosi;

Visto il parere espresso dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali con la nota n. 20050 del 3 febbraio 1994;

Sentito il parere della commissione prevista all'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, espresso nella seduta del 28 aprile 1994;

Decreta:

Art. 1.

1. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere ai proprietari dei bovini e bufalini abbattuti perché affetti da tubercolosi, da brucellosi e da leucosi enzootica dei bovini, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1994 in L. 574.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994.

2. La misura massima dell'indennità di abbattimento prevista dall'art. 6 della legge 28 maggio 1981, n. 296, da corrispondere per bovini e bufalini quando le carni ed i visceri debbono essere interamente distrutti, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1994 in L. 1.053.000 a capo per gli animali abbattuti e distrutti nel corso dell'anno 1994.

3. La misura di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del 50% per capo, negli allevamenti bovini e bufalini che non superano i dieci capi.

4. Nella allegata tabella sono fissate le indennità per categoria, età e sesso dei capi della specie bovina e bufalina infetti e abbattuti o abbattuti e distrutti.

Art. 2.

1. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari degli ovini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1994 in L. 99.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994.

2. L'indennità di abbattimento prevista dall'art. 2 della legge 23 gennaio 1968, n. 33, e successive modificazioni, da corrispondere ai proprietari di caprini abbattuti perché affetti da brucellosi, è stabilita a decorrere dal 1° gennaio 1994 in L. 104.000 a capo per gli animali abbattuti nel corso dell'anno 1994.

Art. 3.

1. Le maggiorazioni dell'indennità di abbattimento previste dall'art. 5 della legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano anche ai casi di reinfezione negli allevamenti

ufficialmente indenni a condizione che venga accertato il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di profilassi della tubercolosi, brucellosi e leucosi.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana; esso entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 6 giugno 1994

Il Ministro della sanità
COSTA

Il Ministro del tesoro
DINI

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

Registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1994
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 279

TABELLA INDENNITÀ PER CATEGORIA, ETÀ E SESSO, DI CAPI DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA INFETTI E ABBATTUTI O DISTRUTTI.

CATEGORIA	Indennità spettanti nella misura massima di L. 574.000		Indennità spettante nella misura massima di L. 1.053.000 nei casi in cui le carni e i visceri degli animali debbano essere interamente distrutti	
	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico	Iscritti al libro genealogico	Non iscritti al libro genealogico
Vitello:				
maschio e femmina	192.000	151.000	353.000	287.000
Vitellone:				
maschio	—	174.000	—	287.000
femmina	380.000	303.000	702.000	574.000
Manzo:				
maschio	—	195.000	—	287.000
femmina	526.000	413.000	963.000	791.000
Bue	—	151.000	—	287.000
Vacca:				
di età non superiore a 8 anni	574.000	478.000	1.053.000	865.000
di età superiore a 8 anni	477.000	392.000	880.000	719.000
Toro	214.000	174.000	353.000	287.000

Per i bufalini valgono i limiti di età stabiliti nella classificazione nazionale dei bovini da macello previsti nella circolare ACIS n. 1 dell'11 febbraio 1953.

Nel caso di proprietà non superiore a 10 capi bovini o bufalini, le indennità sopra indicate sono aumentate del 50%.

94A6778

DECRETO 18 ottobre 1994.

Riconoscimento di idoneità di zone marine della Repubblica di Slovenia destinate alla produzione di molluschi bivalvi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530, recante l'attuazione della direttiva del Consiglio n. 91/492/CEE che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;

Visto l'art. 9 del citato decreto relativo alle condizioni del riconoscimento delle zone di produzione dei Paesi terzi e, in particolare, il comma 2 di tale articolo;

Visti gli articoli 10, 11 e 19 del citato decreto legislativo;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1978: «Norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse»;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 1982: «Integrazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse»;

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 1985: «Integrazioni all'art. 1 del decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1990, n. 256: «Regolamento recante modificazioni al decreto ministeriale 27 aprile 1978 recante norme concernenti i requisiti microbiologici, biologici, chimici e fisici delle zone acquee sedi di banchi e di giacimenti naturali di molluschi eduli lamellibranchi e delle zone acquee destinate alla molluschicoltura, ai fini della classificazione in approvate, condizionate e precluse» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 1° settembre 1990: «Metodi di analisi per la determinazione delle biotossine algali nei molluschi bivalvi, nonché, per la determinazione quali-quantitativa dei popolamenti fitoplanctonici nelle acque marine adibite alla molluschicoltura».

Vista l'istanza di riconoscimento di idoneità delle zone di produzione di molluschi bivalvi della Repubblica di Slovenia, presentata dalle competenti Autorità slovene, corredata dalla documentazione concernente i requisiti igienico-sanitari del Golfo di Pirano-Sezza, di Strumiano e di San Bartolomeo, zone di produzione di *Mytilus*

galloprovincialis (mitili), nonché il sistema impiegato per il monitoraggio dei popolamenti fitoplanctonici e per la ricerca delle biotossine algali in tali zone;

Constatato che le zone su indicate possiedono requisiti igienico-sanitari equivalenti a quelli previsti per le «zone acquee condizionate» dai decreti ministeriali citati in premessa;

Decreta:

È consentita l'importazione dalla Repubblica di Slovenia di molluschi bivalvi vivi appartenenti alla specie *Mytilus galloprovincialis* (mitili), provenienti dalle zone Golfo di Pirano-Sezza, Strumiano e San Bartolomeo.

Le partite di molluschi in importazione sono sottoposte alla procedura prevista dall'art. 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 530.

Roma, 18 ottobre 1994

p. *Il Ministro:* NISTICÒ

94A6816

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 ottobre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1994 è pari a 130.990 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a novantuno giorni con scadenza il 30 gennaio 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 13.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6813

DECRETO 20 ottobre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1994 è pari a 130.990 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a centosettantanove giorni con scadenza il 28 aprile 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 15.500 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6814

DECRETO 20 ottobre 1994.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 1993, con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio finanziario 1994;

Visto l'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 539, relativa al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, che fissa in miliardi 174.200 l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la propria determinazione del 24 giugno 1993, n. 601253;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 15 settembre 1994 è pari a 130.990 miliardi;

Decreta:

Per il 31 ottobre 1994 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro al portatore a trecentosessantaquattro giorni con scadenza il 30 ottobre 1995 fino al limite massimo in valore nominale di lire 17.000 miliardi.

La spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1995.

In relazione alla attuale situazione del mercato monetario e nell'interesse dell'erario, l'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 17, 18, 19 e 20 del decreto 29 dicembre 1993 citato nelle premesse. L'offerta senza indicazione di prezzo di cui alla lettera *a)* dell'art. 18 può essere presentata fino ad un importo massimo di 2 miliardi.

Il prezzo medio ponderato di aggiudicazione maggiorato nella misura di 5 centesimi, sarà reso noto con apposito comunicato del Ministero del tesoro.

Le richieste di acquisto dovranno essere consegnate a cura del mittente direttamente allo sportello all'uopo istituito presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Via Nazionale, 91 - Roma, entro e non oltre le ore 12 del giorno 25 ottobre 1994, con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 8 del citato decreto ministeriale 29 dicembre 1993.

Il presente decreto verrà inviato per il controllo all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 ottobre 1994

p. *Il direttore generale:* PIEMONTESE

94A6815

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 ottobre 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini D.O.C. «Breganze».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Breganze» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 e 28 ottobre 1982 con i quali sono state apportate modifiche al citato disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'acidità totale dei vini «Breganze», ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini di cui trattasi;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Veneto sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'acidità totale dei vini a denominazione di origine controllata «Breganze», previsto dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1969 e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1978 e 28 ottobre 1982, è modificato nella seguente misura:

Breganze Bianco da 5,5% a 5,0%;

Breganze Rosso da 6,0% a 4,5%;

Breganze Cabernet da 6,0% a 4,5%;

Breganze Pinot nero da 5,5% a 4,5%;

Breganze Pinot bianco da 5,5% a 5,0%;

Breganze Pinot grigio da 5,5% a 5,0%;

Breganze Vespaiolo da 7,5% a 6,0%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6776

DECRETO 10 ottobre 1994.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino D.O.C. «Falerio dei Colli Ascolani».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Falerio dei Colli Ascolani» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del valore minimo dell'estratto secco netto del vino «Falerio dei Colli Ascolani», ai sensi dell'art. 6 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Visto il parere favorevole dell'assessorato all'agricoltura e alle foreste della regione Marche sulla richiesta in questione;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle particolari condizioni ambientali della zona di produzione ed alle esigenze tecniche di elaborazione del vino in discorso, di accogliere la richiesta degli interessati;

Decreta:

Articolo unico

Il limite minimo dell'estratto secco netto del vino a denominazione di origine controllata «Falerio dei Colli Ascolani» previsto nella misura del 18 per mille dall'art. 6 del disciplinare di produzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, è modificato nella misura del 16 per mille.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6777

DECRETO 17 ottobre 1994.

Modificazione alla denominazione di origine controllata dei vini «Carmignano» ed approvazione del nuovo disciplinare di produzione dei vini a D.O.C. «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano».

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Carmignano» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 13 ottobre 1982 e 1° agosto 1993 con i quali sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carmignano»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1990 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Carmignano» rosso;

Vista l'istanza presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica della denominazione di origine e del relativo disciplinare di produzione dei vini «Carmignano», corredata dal parere della regione Toscana;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini e la proposta del disciplinare di produzione dei vini «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano», formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1994;

Vista la legge 20 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata dei vini «Carmignano» riconosciuta con il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1975, è sostituita con la denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» ed è approvato nel testo annesso al presente decreto il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione che entra in vigore il 1° settembre 1994.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1994, con la denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano», provenienti da vigneti non ancora iscritti, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei relativi terreni vitati ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve, entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato e vin santo è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Carmignano» vin santo può essere integrata dalle specificazioni «occhio di pernice» e/o «riserva».

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato, vin santo e vin santo occhio di pernice e/o riserva è riservata ai vini ottenuti dalle uve provenienti dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato:

Sangiovese dal 45 al 70%;

Canaiolo nero dal 10 al 20%;

Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, da soli o congiuntamente, dal 6 al 15%;

Trebbiano Toscano, Canaiolo bianco e Malvasia, da soli o congiuntamente fino al massimo del 10%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 5% del totale.

«Carmignano» vin santo:

Trebbiano Toscano e Malvasia, da soli o congiuntamente minimo 75%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 25%.

«Carmignano» vin santo occhio di pernice:

Sangiovese dal 50 al 70%;

Malvasia nera dal 10 al 50%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino le uve di altri vitigni a bacca rossa raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Firenze, fino ad un massimo del 30%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» devono essere prodotte nei terreni collinari nell'intero territorio amministrativo dei comuni di Carmignano e Poggio a Caiano in provincia di Firenze.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinate alla produzione dei vini «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve, ai mosti e ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad una altitudine non superiore ai 400 metri, siano derivati da calcarei marnosi di tipo albarese, scisti, argillosi ed arenarie.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

Sono esclusi i sistemi espansi.

I nuovi impianti ed i reimpianti devono prevedere un minimo di 3.300 ceppi per ettaro e la produzione massima per ceppo non deve superare i 3 kg.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato possono essere destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Carmignano» vin santo e vin santo occhio di pernice qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente camera di commercio.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva per ettaro in coltura specializzata non deve superare i 100 q.li

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa deve essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione globale del vigneto non superi del 20% il limite medesimo.

La eccedenza delle uve, nel limite massimo del 20%, non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Fermi restando i limiti sopra indicati la produzione ettaro, in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto al numero delle piante ed alla produzione per ceppo.

Le uve fresche destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini di cui all'art. 2 un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10%.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di conservazione e di invecchiamento dei vini di cui all'art. 2 devono essere effettuate nell'intero territorio amministrativo dei comuni di cui all'art 3

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70% per i vini «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato ed al 35% sull'uva fresca (al terzo anno di invecchiamento del vino) per il «Carmignano» vin santo e vin santo riserva.

Nelle vinificazioni dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato possono essere ottenuti dalle uve del «Carmignano» a denominazione di origine controllata e garantita per scelta vendemmiale e, limitatamente al «Barco Reale di Carmignano», per scelta successiva durante il periodo di invecchiamento obbligatorio del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Carmignano».

Nella vinificazione delle uve per il «Carmignano» rosato l'eventuale contatto del mosto con le parti solide, deve essere limitato onde assicurare le caratteristiche di colore di cui al successivo art. 6.

Nella vinificazione del «Carmignano» vin santo sono ammesse soltanto le pratiche enologiche atte a conferire al vino la sua peculiare caratteristica.

In particolare il tradizionale metodo di vinificazione prevede quanto segue:

l'uva dopo aver subito una accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento naturale e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo;

l'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei ed è ammessa una parziale disidratazione con aria ventilata e deve raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26,6%;

la conservazione e l'invecchiamento del «Vin Santo di Carmignano» deve avvenire in recipienti di legno (caratelli) di capacità non superiore ai 5 ettolitri,

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Carmignano» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve;

l'immissione al consumo del «Vin Santo di Carmignano riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve;

al termine del periodo di invecchiamento il prodotto deve avere un titolo alcolometrico volumico complessivo minimo del 16%.

Art. 6.

Il vino a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace, brillante;

odore: vinoso con profumo intenso, fruttato;

sapore: asciutto, sapido, fresco, pieno, armonico;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 20 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carmignano» rosato all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore· rosato più o meno carico, a volte con riflessi rubino,

odore: fruttato, vinoso più o meno intenso, caratteristico;

sapore: asciutto, fresco, piacevolmente acidulo, armonico,

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto: minimo 18 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carmignano» vin santo all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: dal giallo paglierino al dorato, all'ambrato intenso;

odore: etereo, intenso, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato, con più pronunciata rotondità per il tipo amabile,

titolo alcolometrico volumico complessivo minimo 16% di cui:

per il tipo secco: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere;

per il tipo amabile: almeno il 13% svolto ed un massimo del 3% da svolgere;

acidità totale minima· 4,5 per mille nel tipo secco e 5 per mille nel tipo amabile,

acidità volatile massima· 1,6 per mille;

estratto secco netto. minimo 21 per mille.

Il vino a denominazione di origine controllata «Carmignano» vin santo occhio di pernice all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: da rosa intenso a rosa pallido;

odore: caldo intenso;

sapore: dolce, morbido, vellutato e rotondo;

titolo alcolometrico volumico complessivo: minimo 16% di cui 14% svolto,

acidità totale minima: 4 per mille;

acidità volatile massima: 1,6 per mille;

estratto secco netto: minimo 26 per mille.

Art. 7.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia rosato e vin santo possono precedere il nome della denominazione di origine «Carmignano».

Alle denominazioni di origine controllata di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto, selezionato e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali e marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» rosato devono essere immessi al consumo esclusivamente in bottiglie bordolesi o borgognone di capacità non superiore ai 5 litri e di capacità non superiore a 0,750 litri per le tipologie «Carmignano» vin santo.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Barco Reale di Carmignano» e «Carmignano» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali
POLI BORTONE

94A6797

DECRETO 21 ottobre 1994.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 1994.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola e del vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate all'elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1 del regolamento CEE n. 822/87;

Visto l'attestato dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Molise la quale ha certificato che nei propri territori si sono verificate, per la vendemmia 1994, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1994-95 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione indicata nelle premesse.

3. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità ed entro i limiti massimi previsti dai regolamenti comunitari sopracitati.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 21 ottobre 1994

Il Ministro: POLI BORTONE

94A6798

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 10 ottobre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità dell'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale, in Modena, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia, nella sede di Modena.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispendabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dall'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA, con sede in Modena, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento dell'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA, con sede in Modena, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, l'Istituto modenese di psicoterapia sistemica e relazionale - ISCRA. con sede in Modena, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Modena, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6774

DECRETO 10 ottobre 1994.

Riconoscimento dell'idoneità del Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani, in Bari, all'attivazione di corsi di formazione in psicoterapia, nella sede di Bari.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e che fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Visto l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio dell'attività psicoterapeutica all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, in una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali; attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Considerato che per la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989 si è proceduto con decreto ministeriale 20 febbraio 1990, alla costituzione di un'apposita commissione di studio con il compito di individuare procedure e criteri specifici atti a consentire il riconoscimento delle attività formative svolte da istituzioni private aventi le medesime finalità delle scuole di specializzazione universitarie in psicoterapia;

Esaminata la relazione finale dell'anzidetta commissione ed i criteri formulati per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991, successivamente integrato con decreti ministeriali 27 gennaio 1992 e 17 marzo 1992, con il quale è stata costituita una commissione consultiva con il compito di fornire l'indispensabile supporto tecnico all'azione del Ministero nell'esame delle domande di riconoscimento prodotte da istituzioni private per i fini di cui all'art. 3 della legge n. 56/1989;

Visto il decreto ministeriale 12 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 255 del 29 ottobre 1992 recante modalità per la presentazione delle domande di riconoscimento da parte di istituzioni private per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica;

Vista l'istanza prodotta dal Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - CIRISU, con sede in Bari, intesa ad ottenere il riconoscimento di cui all'art. 3 della citata legge n. 56/1989;

Ritenuto che in ordine alla predetta istanza la commissione di cui al precitato decreto ministeriale 19 gennaio 1991, e successive integrazioni, ha espresso parere favorevole al riconoscimento del Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - CIRISU, con sede in Bari, per i fini di cui all'art. 3 della riferita legge n. 56/1989;

Decreta:

Per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, il Centro interdisciplinare di ricerca e di intervento sui sistemi umani - CIRISU, con sede in Bari, è riconosciuto idoneo ad attivare a decorrere dall'anno accademico successivo alla data del presente decreto, corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Bari, secondo le modalità indicate nell'istanza di riconoscimento di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 10 ottobre 1994

Il Ministro: PODESTÀ

94A6775

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 ottobre 1994.

Sostituzione del commissario straordinario della S.n.c. Michele Amoruso, società sottoposta alla procedura di amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria emesso di concerto con il Ministro del tesoro in data 28 ottobre 1981 con cui è posta in amministrazione straordinaria la S.n.c. Michele Amoruso e Figli ed è nominato commissario l'avv. Edoardo Refice;

Considerato l'avvenuto decesso dell'avv. Edoardo Refice e la necessità di procedere alla nomina di un nuovo commissario;

Decreta:

Articolo unico

Nella procedura di amministrazione straordinaria della S.n.c. Michele Amoruso citata in premessa è nominato commissario, in sostituzione dell'avv. Edoardo Refice l'avv. Marcello Tajani, nato a Pagani (Salerno) il 7 ottobre 1946.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 1994

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
GNUTTI

Il Ministro del tesoro
DINI

94A6796

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI VERONA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1994.

Approvazione del nuovo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Visti gli atti relativi alla costituzione ed al funzionamento del senato accademico integrato, di cui all'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sopra citata;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico integrato, nella seduta del 24 gennaio 1994, con la quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Università;

Visto il parere del consiglio di amministrazione espresso nella seduta del 18 febbraio 1994;

Vista la nota in data 21 marzo 1994, prot. n. 7466, con la quale è stato inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo statuto dell'Università di Verona per il prescritto controllo di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della suddetta legge n. 168/1989;

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1994 inerente il vaglio di legittimità e di merito di cui all'art. 6, comma 9, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione nella seduta del 23 settembre 1994;

Vista la delibera del senato accademico integrato del 30 settembre 1994, con la quale sono stati esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale e sono state approvate, con le maggioranze prescritte dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi;

Vista la delibera conclusiva del senato accademico integrato, che nella stessa seduta del 30 settembre 1994 ha approvato lo statuto dell'Università degli studi di Verona, così come modificato dalle suddette deliberazioni;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione dello statuto dell'Ateneo;

Decreta:

Art. 1

È emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, lo «Statuto dell'Università degli studi di Verona», allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

Verona, 7 ottobre 1994

Il rettore: MARIGO

ALLEGATO

STATUTO

UNIVERSITA' DI VERONA

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Finalità dell'Università

1. L'Università di Verona ha come finalità la ricerca scientifica, l'elaborazione e la trasmissione del sapere, e la promozione della cultura.
2. L'Università di Verona si ispira ai principi della Costituzione della Repubblica italiana e della Magna Charta sottoscritta dalle Università Europee.

Art. 2

Autonomia e libertà

1. L'Università di Verona ha autonomia scientifica e didattica, organizzativa, finanziaria e contabile.
2. L'Università di Verona promuove e coordina la ricerca scientifica e tecnologica e l'attività didattica, in conformità ai principi generali fissati dalle leggi vigenti, nel rispetto della libertà di ricerca, di insegnamento e di studio.

Art. 3

Attuazione delle finalità

1. In relazione alle proprie finalità e nell'esercizio della propria autonomia, l'Università di Verona, anche attraverso accordi, contratti e iniziative consortili:

a) promuove la collaborazione con Università italiane e straniere, con altri soggetti pubblici e privati anche a livello internazionale e comunitario, organizzando appositi uffici e destinando specifiche risorse;

b) promuove la diffusione dei risultati della ricerca scientifica anche ai fini di una loro utilizzazione in campo sociale ed economico;

c) favorisce gli scambi e la collaborazione scientifica e didattica, adoperandosi per apprestare le relative strutture e collaborando con soggetti pubblici e privati per la predisposizione di servizi di accoglienza;

d) e aperta alla partecipazione a progetti internazionali di formazione universitaria e post-universitaria a favore di Paesi che ne manifestino l'esigenza.

Art. 4

Attività scientifica

1.L'Università di Verona promuove la ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata, ponendo in atto ogni valido strumento di programmazione, organizzazione, finanziamento, gestione e verifica delle strutture e delle attività. Nel rispetto di quanto sopra e della libertà di ricerca, l'Università di Verona può stipulare convenzioni e contratti, può fornire consulenze ed è libera di accettare finanziamenti, contributi e donazioni e di attivare rapporti di collaborazione con lo Stato, con le Regioni e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali.

Art. 5

Attività didattica

1. Obiettivi dell'attività didattica sono la preparazione scientifica e l'acquisizione di conoscenze, esperienze e metodologie congrue con il titolo di studio da conseguire.

2. Presupposti fondamentali dell'organizzazione dell'attività didattica sono un'equilibrata utilizzazione delle competenze e un' adeguata ripartizione delle risorse, al fine di garantire l'effettiva realizzazione del diritto allo studio, nel rispetto di criteri basati sul merito.

3. L'Università di Verona informa lo svolgimento dell'attività didattica a modalità idonee a consentire adeguati tempi di didattica e di ricerca per i docenti, di frequenza e di studio per gli studenti.
4. L'Università di Verona si impegna a perseguire il costante miglioramento del processo didattico anche mediante:

a) metodologie e tecnologie innovative adatte a sviluppare e perfezionare l'apprendimento;
b) servizi didattici integrativi, curando particolarmente le forme di assistenza tutoriale;
c) idonei strumenti di verifica dell'efficacia del processo didattico;
d) adeguato sostegno alle iniziative dei docenti volte al potenziamento della loro attività didattica.

5. Ai fini della migliore articolazione del processo didattico e nell'ambito della programmazione di competenza delle strutture

didattiche, l'Università di Verona, anche se non previsto dalla legge, può procedere all'attivazione di corsi di durata semestrale aventi il medesimo valore dei corrispondenti corsi di durata annuale o sperimentare altri moduli didattici.

Art. 6

Diritto allo studio

1. L'Università di Verona provvede all'organizzazione di corsi di orientamento e alla predisposizione di sale di studio, biblioteche, laboratori e centri di servizio per gli studenti.
2. L'Università di Verona promuove l'istituzione di borse e premi di studio per studenti capaci e meritevoli, di contributi o agevolazioni a norma di legge per studenti che collaborino nei servizi di supporto all'attività didattica e al diritto allo studio.
3. Si impegna inoltre a potenziare i progetti di collaborazione didattica internazionale.

4. L'Università di Verona - compatibilmente con la riserva di legge in materia e in particolare con la disposizione di cui all'art. 2, c.3, della legge n. 394/77 - persegue l'intento di realizzare, anche in collaborazione con altri Enti, strutture di vita collettiva e favorisce attività autogestite dagli studenti nel settore della cultura, dello sport e del tempo libero.

Art. 7

Altre attività formative e culturali

1. L'Università di Verona, anche in collaborazione con altre Università, con soggetti pubblici e privati, nazionali ed internazionali, può:
a) istituire strutture per attività didattiche di interesse comune;
b) organizzare corsi di perfezionamento e di aggiornamento professionale e corsi di preparazione agli esami di Stato e all'esercizio delle professioni;
c) partecipare alla promozione, all'organizzazione e alla fornitura di servizi e di corsi formativi e culturali.

Art. 8

Rapporti con il territorio

1. Al fine di armonizzare le esigenze ed i progetti dell'Ateneo con quelli del suo bacino di utenza, della città di Verona e del suo territorio, l'Università prevede i modi e le forme di consultazione dei soggetti pubblici e privati interessati.

Art. 9

Pari opportunità

1. L'Università di Verona istituisce e promuove idonee strutture ed iniziative per l'attuazione delle pari opportunità e la valorizzazione della differenza tra uomo e donna ai sensi della vigente legislazione italiana e comunitaria.

Art. 10

Tutela dei diritti della persona

1. L'Università di Verona provvede a curare, nel rispetto delle norme vigenti, la salubrità, la sicurezza e la funzionalità di tutti gli ambienti di ricerca, di studio e di lavoro.

2. L'Università di Verona assicura condizioni atte a favorire l'integrazione nel lavoro e nello studio dei portatori di handicap.

Art.11

Iniziative culturali e ricreative per il personale

1. L'Università di Verona favorisce le attività a scopo culturale e ricreativo del proprio personale, adoperandosi per apprestare servizi, strutture e risorse, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 537/93.

Art. 12

Informazione e comunicazione

1. Per garantire il perseguimento dei propri fini istituzionali, l'Università di Verona organizza i servizi necessari per assicurare in modo regolare ed efficace la diffusione delle informazioni all'interno dell'Ateneo e la comunicazione con l'esterno.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO DELL'UNIVERSITA'

Art. 13

Organi di Ateneo

1. Sono Organi centrali di governo dell'Ateneo: il Rettore, il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione ed il Consiglio degli studenti.

2. E' istituito il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14

Il Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Ateneo, convoca e presiede il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, coordinando le attività di rispettiva competenza; propone l'attribuzione e il rinnovo dell'incarico di Direttore Amministrativo; esercita l'alta vigilanza su tutte le strutture dell'Ateneo; impartisce direttive per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento universitario, dello Statuto e dei regolamenti dell'Ateneo, per l'efficiente funzionamento delle strutture medesime e per l'individuazione dei livelli e degli ambiti di responsabilità; emana lo Statuto ed i regolamenti dell'Ateneo; stipula le convenzioni ed i contratti di sua competenza; assicura l'osservanza delle norme sullo stato giuridico dei professori, dei ricercatori e del personale tecnico ed amministrativo; esercita la funzione disciplinare nei limiti delle competenze stabilite dalla legge; svolge ogni altra attribuzione che gli sia conferita dall'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

Art. 15

Elezione del Rettore

1. Il Rettore e eletto tra i professori ordinari e straordinari dell'Ateneo, che abbiano presentato la loro candidatura nei modi e nei termini previsti dal regolamento generale di Ateneo, da un corpo elettorale formato da tutti i professori ordinari, straordinari, associati e incaricati stabilizzati, dai ricercatori

confermati, dagli assistenti di ruolo e dagli incaricati non stabilizzati e dai componenti dei Comitati delle Facoltà di nuova istituzione.

2. L'elettorato attivo spetta altresì agli studenti e al personale tecnico amministrativo che facciano parte dei Consigli di Facoltà, dei Consigli di Corso di laurea o di indirizzo, dei Consigli di diploma universitario, del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

3. La convocazione del corpo elettorale per l'elezione del Rettore è disposta dal decano o, in caso di sua assenza o impedimento, dal professore ordinario che lo segue in ordine di anzianità, almeno quaranta giorni prima della data stabilita per la prima votazione e non più di centottanta giorni prima della scadenza del mandato dal Rettore in carica. Nel caso di anticipata cessazione del Rettore dall'Ufficio, la convocazione deve essere fissata per una data compresa tra il quarantesimo e il centoventesimo giorno successivo a quello in cui la cessazione si è verificata.

4. Il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti in una delle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procederà con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti.

5. Il candidato che abbia conseguito la maggioranza prescritta entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

6. Il Rettore dura in carica quattro anni accademici e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Nel caso di elezione conseguente ad anticipata cessazione, il Rettore assume la carica all'atto della nomina e resta in carica fino al termine dell'anno accademico di compimento del quadriennio.

7. Qualora sia eletto un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

Art. 16

Pro-Rettore e delegati

1. Il Rettore nomina un Pro-Rettore vicario, scelto tra i Professori ordinari e straordinari.

2. Il Pro-Rettore vicario sostituisce il Rettore in ogni sua funzione, in caso di assenza o di temporaneo impedimento, nonchè in caso di cessazione anticipata dall'Ufficio, fino all'entrata in carica del nuovo eletto.

3. Il Rettore può delegare ad altri professori, ordinari o straordinari, l'esercizio di funzioni che non siano a lui inderogabilmente riservate.

Art. 17

Il Senato Accademico

1.Il Senato Accademico è costituito:

nella sua composizione allargata:

a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo;
c) da un rappresentante dei Professori ordinari, da un rappresentante dei Professori associati e da un rappresentante dei ricercatori per ciascuna delle Facoltà presenti nell'Ateneo, eletti nell'ambito della categoria di appartenenza;
d) da un rappresentante dei Direttori di Dipartimento, eletto dagli stessi nel loro ambito;
e) da una rappresentanza degli studenti, eletta dal Consiglio degli studenti nel proprio ambito, in numero pari alla metà dei Presidi e, comunque, non inferiore a tre.
f) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà dei Presidi.

nella sua composizione ristretta:

a) dal Rettore che lo presiede;
b) dai Presidi delle Facoltà dell'Ateneo;
c) dal rappresentante dei Direttori di Dipartimento;
d) dai Presidenti delle Commissioni Istruttorie permanenti, di cui al successivo n.2.

2: Il Senato Accademico si avvale di tre Commissioni istruttorie permanenti, costituite nell'ambito del Senato Accademico allargato, nei settori della ricerca, della didattica, della programmazione e bilancio.
Ciascuna Commissione è coordinata da un Presidente, eletto dal Senato Accademico allargato nell'ambito dei suoi membri tra i Professori ordinari. Nella composizione delle Commissioni è favorita la partecipazione delle rappresentanze per Facoltà e per categorie.
Per le deliberazioni relative alle materie di rispettiva competenza, il Senato Accademico puo chiedere alle Commissioni di formulare pareri o proposte, stabilendo un termine entro cui devono riferire; nelle stesse materie, le Commissioni possono presentare proposte al Senato Accademico anche di propria iniziativa.

3. I rappresentanti dei Professori ordinari, professori associati, ricercatori, Direttori di dipartimento e del personale tecnico-amministrativo, nonchè i Presidenti delle Commissioni Istruttorie Permanenti, durano in carica tre anni accademici. Le modalità di elezione e di rinnovo sono demandate al regolamento generale di Ateneo, che assicura la continuità della loro partecipazione al Senato Accademico.

4. Alle adunanze del Senato Accademico, sia in composizione allargata che ristretta, partecipano, con voto consultivo, il Pro-Rettore vicario e il Direttore Amministrativo, che esercita anche le funzioni di Segretario.

Art. 18

Convocazione e deliberazioni

1. Il Sènato Accademico, è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, in composizione ristretta, almeno tre volte all'anno in composizione allargata. E' convocato, altresi, ogniqualvolta il Rettore lo ritenga opportuno.
2. Il Senato Accademico dev'essere comunque convocato su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Le deliberazioni del Senato Accademico sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

Art. 19

Funzioni

1 Il Senato Accademico, in composizione allargata, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

a) programmazione dello sviluppo dell'Ateneo e definizione di piani annuali e pluriennali;

b) formulazione del previo parere obbligatorio sul bilancio di previsione dell'Ateneo;
c) approvazione e revisione dei Regolamenti di Ateneo, che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) istituzione di nuove Facoltà e, previo parere delle Facoltà interessate, di nuovi corsi di laurea e di diploma, di dipartimenti e altre strutture scientifiche o modificazione delle strutture didattiche e scientifiche esistenti;
e) istituzione di Corsi e Scuole ai sensi della vigente disciplina degli ordinamenti didattici e scientifici universitari:
f) determinazione dei criteri per il coordinamento dei programmi nazionali ed internazionali di cooperazione e scambio,
g) revisione dello Statuto a maggioranza assoluta dei componenti.

2. Il Senato Accademico, in composizione ristretta, è competente a deliberare sulle seguenti materie, nell'ambito dei principi e criteri eventualmente indicati dal Senato Accademico in composizione allargata:

a) coordinamento delle attività didattiche;
b) coordinamento delle attività scientifiche;
c) ripartizione tra le Facoltà, secondo criteri oggettivi e previa acquisizione delle loro indicazioni, dei posti di professore e ricercatore attribuiti in dotazione organica all'Ateneo;
d) formulazione di proposte, secondo criteri oggettivi, da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, sull'assegnazione del personale tecnico ed amministrativo e sull'attribuzione alle strutture didattiche e scientifiche dell'Ateneo, delle risorse finanziarie di rispettiva competenza.

e) istituzione e attivazione dei corsi di cui all'art. 7 dello Statuto, sentite le Facoltà e le altre strutture didattiche e scientifiche interessate;
f) attivazione delle Facoltà e delle altre strutture istituite ai sensi delle lett., d) ed e) del I comma del presente articolo;
g) approvazione delle proposte formulate dalle Facoltà ai sensi dell'art. 28, lett.. c) del presente statuto;
h) istituzione dei servizi di interesse dei dipendenti dell'Ateneo a norma dell'art. 21 del D.P.R. 3/8/90 n. 319 e nei limiti consentiti dall'art. 9 della legge n. 537/93.
i) istituzione delle Commissioni di disciplina di cui all'art. 16, 8° comma della Legge 9/5/89 n. 168.
l) redazione di relazioni ufficiali e pareri da presentare al competente Ministero.

3. Il Senato Accademico è competente, altresì, a deliberare, in composizione ristretta, su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e del regolamento dell'Ateneo.

Art. 20

Il Consiglio di Amministrazione.

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto:

a) dal Rettore che lo presiede;
b) dal Direttore Amministrativo, che esercita anche le funzioni di Segretario;
c) da un rappresentante dei Professori ordinari , da un rappresentante dei Professori associati e da un rappresentante dei Ricercatori per ciascuna delle Facoltà presenti nell'Ateneo;
d) da quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo;
e) da una rappresentanza degli studenti, eletta dagli studenti dell'Ateneo, in numero pari a un decimo del numero complessivo dei componenti, secondo le modalità previste dal regolamento generale di Ateneo;
f) dall'Intendente di Finanza;
g) dal Presidente della Giunta Regionale del Veneto, dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Verona e dal Sindaco di Verona o da un loro Assessore con delega specifica per l'Università;
h) secondo modalità stabilite dal Regolamento di Ateneo, da un numero non superiore a tre di rappresentanti di soggetti pubblici o privati istituzionali, i quali contribuiscono finanziariamente alle esigenze di bilancio dell'Università.

2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa anche il Pro-Rettore vicario, con voto consultivo.

3. I componenti di cui alle lettere c), d), e) del precedente primo comma sono eletti nell'ambito delle rispettive categorie.

4. La carica di membro elettivo del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di membro del Senato Accademico e di Direttore di Dipartimento.

5 Il Consiglio di Amministrazione è rinnovato ogni tre anni.

Art. 21

Convocazione e deliberazioni.

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Rettore almeno ogni due mesi, nonchè ogniqualvolta il Rettore lo ritenga opportuno.

2. Il Consiglio deve essere convocato su richiesta motivata di un terzo dei componenti.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei componenti di cui alle lettere a) b), c), d), e) del primo comma del precedente articolo.

Art. 22

Funzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita tutte le competenze pertinenti all'organizzazione ed alla gestione amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo, nonchè tutte le attribuzioni concernenti il personale tecnico ed amministrativo, fatte salve le competenze spettanti agli altri organi dell'Ateneo in base alla legislazione vigente e al presente Statuto.
In particolare sono sottoposti alle deliberazioni del Consiglio:

a) la formulazione del parere obbligatorio sulle delibere di competenza del Senato Accademico ai sensi dell'art. 19, I° comma, lettera a) del presente Statuto;

b) l'approvazione del bilancio di previsione dell'Ateneo, previo parere del Senato Accademico, e l'approvazione delle relative variazioni, nonchè del conto consuntivo;

c) l'approvazione del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e del regolamento per il personale tecnico ed amministrativo;

d) l'approvazione dei programmi edilizi;

e) la configurazione della struttura amministrativa dell'Ateneo;

f) la determinazione, sentito il Senato Accademico allargato, della pianta organica del personale tecnico ed amministrativo dell'Ateneo;

g) l'attribuzione e il rinnovo, su proposta del Rettore, dell'incarico di Direttore Amministrativo;

h) la determinazione delle modalità di concorso per l'accesso alle qualifiche dirigenziali;

i) l'assegnazione dei posti di personale tecnico ed amministrativo alle varie strutture, secondo criteri oggettivi predeterminati e comunque esplicitati;

l) i provvedimenti che importino oneri per il bilancio, compresi quelli di competenza del Rettore o del Senato Accademico, limitatamente agli aspetti economici e finanziari;

m) i provvedimenti relativi alle contribuzioni a carico degli studenti, previo parere del Senato Accademico ristretto;

n) l'approvazione di contratti, convenzioni e consorzi riservati alla sua competenza dalle previsioni regolamentari.

2. Il Consiglio di Amministrazione è competente, altresì, a deliberare su ogni altra materia per la quale sia previsto il suo intervento dalle norme dell'ordinamento universitario, del presente Statuto e del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 23

Norme per i membri elettivi

1. I membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, che siano professori o ricercatori, devono aver optato, eventualmente all'atto dell'accettazione della carica, per il regime di tempo pieno.

2. I membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione non possono essere rieletti dopo due mandati consecutivi.

3. I membri elettivi del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono nominati con Decreto del Rettore.

Art. 24

Il Consiglio degli studenti.

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo in cui convergono le componenti e trovano espressione le esigenze degli studenti di tutte le Facoltà dell'Ateneo.

2. Il Consiglio degli studenti è costituito:

a) da tre rappresentanti per ciascuna Facoltà eletti nell'ambito della stessa: tale numero viene aumentato, per ciascuna Facoltà, di una unità su mille iscritti oltre i tremila;

b) da due studenti per ciascuna Facoltà, scelti, nel proprio ambito, dai rappresentanti che siedono in Consiglio di Facoltà;

c) dai rappresentanti eletti in Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio degli studenti:

a) esprime il proprio parere, nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento, sullo schema della normativa per gli studenti del regolamento generale di Ateneo, nonchè sugli schemi delle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione che, per quanto di rispettiva competenza, intervengono in materia di:

- ordinamenti didattici;
- organizzazione delle attività didattiche;
- attuazione del diritto allo studio;

- organizzazione dei servizi didattici complementari e degli altri servizi universitari;

b) presenta al Senato Accademico - che deve pronunziarsi in merito con delibera motivata - proposte, anche per l'effettuazione di indagini conoscitive e verifiche, sulle materie di cui alla precedente lettera a);

c) adotta, con l'approvazione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per le parti di rispettiva competenza, le regole generali da applicare nell'Ateneo per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, nei limiti della vigente disciplina legislativa.

4) Spetta inoltre al Consiglio degli studenti ogni altra funzione prevista dalle norme dell'Ordinamento universitario, del presente Statuto e del regolamento generale di Ateneo.

5. Le modalità di costituzione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il Consiglio degli studenti è rinnovato ogni due anni.

Art. 25

Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da cinque membri designati dal Senato Accademico in composizione ristretta, dei quali almeno due scelti fra gli iscritti all'Albo dei revisori ufficiali dei conti.
Il Collegio è rinnovato ogni tre anni.

2. Il Collegio verifica gli atti contabili dell'Ateneo nonchè i conti preventivi e consuntivi annuali e predispone la relazione accompagnatoria di sua competenza.

TITOLO III

STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 26

Strutture didattiche

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche l'Università è articolata in Facoltà, con i corsi di laurea e di diploma, e in Scuole di Specializzazione.

2. L'attività didattica può esplicarsi anche attraverso corsi di aggiornamento, orientamento e perfezionamento e ogni altra scuola, corso e struttura previsti o consentiti dalle norme comunque concernenti l'ordinamento universitario, ivi compresi i dottorati di ricerca.

3. L'istituzione e l'attivazione delle strutture didattiche sono subordinate, rispettivamente, all'individuazione e all'effettiva disponibilità delle risorse necessarie per il loro funzionamento, secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente Statuto.

Art. 27

Le Facoltà

1. Le Facoltà sono le strutture di afferenza dei professori e dei ricercatori per lo svolgimento delle attività contemplate dalle leggi vigenti.

2. Sono organi della Facoltà:

a) il Preside;
b) il Consiglio di Facoltà;
c) il Consiglio di Presidenza;
d) i Consigli di Corso di laurea o di indirizzo;
e) i Consigli di Corso di diploma.

Art. 28

Il Preside

1. Il Preside rappresenta la Facoltà, convoca e presiede il Consiglio di Facoltà e il Consiglio di Presidenza e ne rende esecutive le deliberazioni.

In conformità delle norme sull'ordinamento universitario, il Preside ha la vigilanza sulle attività didattiche che fanno capo alla Facoltà e cura l'osservanza delle disposizioni concernenti l'ordinamento ed il funzionamento della stessa.

2. Il Preside viene eletto dal Consiglio di Facoltà tra i Professori ordinari di ruolo ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo è attribuito ai componenti il Consiglio di Facoltà.

3. Il Preside è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio di Facoltà. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

4. Il Preside dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi. Qualora sia eletto Preside un Professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

5. Il Preside designa fra i professori ordinari di ruolo il Preside vicario, che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o temporaneo impedimento. Il Preside vicario è nominato con decreto del Rettore.

6. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Preside e per la designazione del Preside vicario sono disciplinate dal Regolamento di Ateneo.

Art. 29

Il Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà e composto dai Professori ordinari ed associati, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari a un quinto dei professori ordinari ed associati, da un rappresentante dei tecnici laureati, da cinque rappresentanti degli studenti nelle Facoltà con meno di duemila iscritti in Corsi di Laurea e di Diploma universitario, elevati a sette quando gli iscritti siano più di duemila.
Le modalità di partecipazione alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio di Facoltà sono regolate dalle norme della legislazione universitaria.

2. Sono compiti del Consiglio di Facoltà:

a) la programmazione e il coordinamento delle complessive attività didattiche e la destinazione delle risorse didattiche, in conformità delle deliberazioni del Senato Accademico e sentiti i Consigli di Corso di Laurea o di indirizzo, e i Consigli di Corso di diploma e, per la parte di loro competenza, i Dipartimenti;

b) la richiesta di nuovi posti di professore di ruolo e di ricercatore e la messa a concorso o la destinazione a trasferimento di posti di ruolo di professore e di ricercatore, la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle del chiamato e dopo aver sentito i Dipartimenti interessati;

c) la formulazione di proposte di attivazione, sulla base di documentate esigenze didattiche, di corsi integrativi ed, eccezionalmente, di corsi ufficiali di insegnamento, da affidare a studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale con contratti di diritto privato, che possono essere finanziati con fondi del bilancio universitario, anche provenienti da terzi;

d) la predisposizione e l'approvazione dei piani di sviluppo della Facoltà, come parte dei piani di sviluppo dell'Ateneo;

e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che ad esso sono demandate dalle norme della legislazione universitaria e del presente Statuto.

3. Il Consiglio di Facoltà organizza lo svolgimento dei propri compiti attraverso la costituzione di Commissioni permanenti, i cui membri sono eletti dal Consiglio stesso al proprio interno.

Le Commissioni sono formate in modo da rispecchiare la composizione e i grandi settori disciplinari della Facoltà.
Le Commissioni eleggono il loro Presidente tra i professori ordinari.

Le Commissioni vengono rinnovate con l'elezione del Preside.

4. Il regolamento della Facoltà stabilisce:

a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Facoltà;

b) la composizione, i compiti, le attribuzioni e le norme di funzionamento delle Commissioni permanenti.

5. Le modalità di elezione dei rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento , del rappresentante dei tecnici laureati e dei rappresentanti degli studenti sono stabilite dal regolamento generale di Ateneo.

Art. 30

Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Preside, dal Preside vicario e dai Presidenti delle Commissioni permanenti del Consiglio di Facoltà.

2. Il Consiglio di Presidenza coadiuva il preside nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Il Consiglio di Facoltà può delegare al Consiglio di Presidenza materie di ordinaria amministrazione al fine di migliorare la funzionalità del Consiglio di Facoltà. Sono comunque escluse quelle materie che abbiano attinenza con lo stato giuridico del personale.

4. Il Regolamento della Facoltà stabilisce:

a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento del Consiglio di Presidenza;

b) le modalità di attribuzione e di esercizio delle deleghe.

Art. 31

I Consigli di Corso di laurea o di indirizzo e i Consigli di corso di diploma universitario.

1. Nelle Facoltà che comprendono più corsi di laurea o più indirizzi dello stesso corso di laurea o che comprendono uno o più corsi di diploma universitario sono istituiti i Consigli di Corso di laurea o di indirizzo e i Consigli di Corso di diploma.

Il Consiglio di Corso di laurea deve essere istituito anche nelle Facoltà con un solo corso di laurea, ad eccezione di quelle di nuova istituzione e fino al completamento del primo ciclo degli studi.

2. I Consigli di corso di laurea o di indirizzo e i Consigli di Corso di diploma hanno competenze deliberative, propositive e consultive nelle materie concernenti l'organizzazione e la gestione dell'attività didattica , in conformità alle norme sulla legislazione universitaria e ai compiti ad essi delegati dal Consiglio di Facoltà.

I Consigli possono organizzare i corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici previsti dalle norme della legislazione universitaria.

3. I Consigli di corso di laurea o di indirizzo e i Consigli di corso di diploma sono composti da tutti i professori ufficiali degli insegnamenti afferenti ai corsi interessati, ivi compresi i ricercatori titolari di insegnamenti per affidamento o supplenza, dai professori a contratto, dai rappresentanti dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento in misura pari ad un quinto dei professori di ruolo afferenti ai Consigli stessi, da tre rappresentanti degli studenti elevabili a cinque quando il numero degli iscritti al corso di laurea o di diploma supera duemila unità, da un rappresentante dei tecnici laureati e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo.

La partecipazione dei professori di ruolo appartenenti alla Facoltà e delle rappresentanze dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento, degli studenti e del personale tecnico-amministrativo alle sedute e alle deliberazioni dei Consigli di Corso di Laurea o di indirizzo e dei Consigli di Corso di diploma avviene, per quanto non disciplinato nel presente Statuto, nelle forme previste dalla legge.

La partecipazione dei ricercatori titolari di insegnamento appartenenti alla Facoltà avviene nelle forme previste per i professori di ruolo, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto e dalla legge.

La partecipazione dei titolari di insegnamento appartenenti ad altra Facoltà o Università, dei Professori a contratto e del rappresentante dei tecnici laureati è disciplinata dal regolamento generale di Ateneo.

4. I Consigli di corso di laurea o di indirizzo e i Consigli di corso di diploma eleggono i rispettivi Presidenti fra i Professori ordinari di ruolo secondo le stesse norme previste per l'elezione del Preside di Facoltà. I Presidenti dei Consigli sono nominati con Decreto del Rettore.

I Presidenti durano in carica tre anni e non possono essere rieletti più di una volta consecutiva.

I Presidenti convocano e presiedono i Consigli, ne rendono esecutive le delibere e sovraintendono alle attività didattiche che fanno capo ai Consigli medesimi.

5. Le Facoltà stabiliscono il Regolamento dei Consigli di corso di laurea o di indirizzo e dei Consigli di Corso di diploma universitario.

Il Regolamento prevede:

a) le procedure di convocazione e le norme di funzionamento dei Consigli di corso di laurea o di indirizzo e dei Consigli di Corso di diploma;
b) le modalità di attribuzione delle deleghe e il loro esercizio;
c) le norme che disciplinano le competenze comuni dei Consigli di Corso di laurea o di indirizzo e dei Consigli di Corso di diploma.

Art. 32

I Dipartimenti

1. Il Dipartimento ha come scopo l'organizzazione di uno o più settori di ricerca omogenei per oggetto, per fini o per metodo, anche afferenti a Facoltà diverse.

2. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca istituzionali nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca. Il Dipartimento svolge inoltre le attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni e tutte le altre attività previste dalla legislazione vigente (anche sanitaria).

3. Al fine di armonizzare gli impegni didattici dei professori e dei ricercatori con le attività di cui al comma precedente, il Dipartimento formula proposte motivate ai Consigli delle strutture didattiche cui spettano le deliberazioni di competenza. Il dipartimento concorre all'organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca.

4. Il Dipartimento formula le richieste delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie al raggiungimento dei propri fini.

Il Dipartimento propone la destinazione e le modalità di copertura dei posti disponibili di professore, di ricercatore, di personale tecnico ed amministrativo.

5. Il Dipartimento è composto dai professori, dai ricercatori, dal personale tecnico ed amministrativo dei settori di ricerca e delle attività connesse al dipartimento stesso. Ai singoli professori e ricercatori è garantita la possibilità di opzione fra più dipartimenti. Le modalità per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo.

6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni, in ragione di specificità ed esigenze, anche temporanee, di ricerca e di attività di consulenza su contratti e convenzioni.

Art. 33

Organi del Dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il Direttore;
b) il Consiglio di Dipartimento;
c) la Giunta di Dipartimento.

Art. 34

Il Direttore

1. Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori ordinari di ruolo ed è nominato con decreto del Rettore. L'elettorato attivo è attribuito ai componenti il Consiglio di Dipartimento.

2. Il Direttore è eletto, in prima votazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di mancata elezione si procede, in seconda votazione, in base al criterio della maggioranza assoluta dei votanti e, in terza votazione, con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato, nella precedente votazione, il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano in ruolo.

3. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può essere rieletto più di una volta consecutiva Qualora sia eletto Direttore un professore a tempo definito, questi dovrà optare, all'atto dell'accettazione, per il regime a tempo pieno.

4. Il Direttore designa fra i professori ordinari di ruolo il Direttore vicario che lo supplisce in tutte le sue funzioni nei casi di assenza o impedimento. Il Direttore vicario e nominato con decreto del Rettore.

5. Le modalità e i termini per lo svolgimento delle elezioni del Direttore e per la designazione del Direttore vicario sono disciplinate dal regolamento generale di Ateneo.

6. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta, e cura l'esecuzione delle rispettive delibere.

Sono altresì compiti del Direttore:

a) la predisposizione del bilancio di previsione del Dipartimento, delle eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché del conto consuntivo;

b) la promozione delle attività del Dipartimento, in collaborazione con la Giunta e secondo le direttive del Consiglio;

c) la vigilanza sul rispetto, nell'ambito del Dipartimento, delle leggi, dello statuto e dei regolamenti;

d) il mantenimento dei rapporti con gli organi dell'Ateneo;

e) l'esercizio di tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

7. Per gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile il Direttore si avvale del Segretario di Dipartimento.
L'incarico è attribuito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore, sentito il Consiglio di Dipartimento, al

personale amministrativo che sia in possesso dei requisiti richiesti.

Art. 35

Il Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto dai professori di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori, dal Segretario di Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo e da una rappresentanza degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca afferenti al dipartimento.
Il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai corsi di dottorato di ricerca e le modalità di elezione sono contenuti nel regolamento generale di Ateneo.
2. Il Consiglio approva il bilancio di previsione del dipartimento, le eventuali note di variazione in corso d'anno, nonché il conto consuntivo.

3. Il Consiglio programma le attività del Dipartimento e svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti dell'Ateneo.

4.Il Consiglio può delegare alla Giunta l'esercizio di specifiche competenze.

5. Le modalità di funzionamento del Consiglio sono contenute nel regolamento del Dipartimento.

Art. 36

La Giunta

1. La Giunta del Dipartimento è composta dal Direttore che la presiede, dal Direttore vicario, da un professore ordinario e da un professore associato, da un

ricercatore, dal Segretario del Dipartimento e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo presente nel Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore vicario e il Segretario del Dipartimento partecipano con voto consultivo.

2. La Giunta è eletta dal Consiglio di Dipartimento e dura in carica tre anni accademici.

3. Le modalità di elezione e di funzionamento della Giunta sono disciplinate dal Regolamento di dipartimento.

4. La Giunta è organo esecutivo che coadiuva il Direttore nello svolgimento delle sue funzioni.

TITOLO IV

STRUTTURE TECNICHE ED AMMINISTRATIVE

Art. 37

Organizzazione delle strutture

1. Le strutture tecniche ed amministrative, centrali e periferiche, concorrono alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'Ateneo.

2. In conformità ai principi ed ai criteri fissati dalla legislazione vigente, le strutture tecniche ed amministrative sono organizzate in modo da assicurare, anche mediante idonei strumenti di verifica, l'efficacia dell'azione amministrativa, l'efficienza dei servizi, l'individuazione delùle responsabilità, la pubblicità e la trasparenza degli atti.

3. L'organizzazione delle strutture tecniche ed amministrative è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico. Di ogni articolazione organizzativa sono individuati gli ambiti di competenza, le attribuzioni e le responsabilità del personale dirigente, tecnico e amministrativo.

Art. 38

Personale

1. Il personale dirigente, tecnico e amministrativo è costituito dai dipendenti inquadrati nei rispettivi ruoli, in conformità della normativa vigente.

2. Il Direttore Amministrativo è responsabile della legittimità dei provvedimenti amministrativi, dispone l'esecuzione delle deliberazioni, svolge una generale attività di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico e

amministrativo e risponde del funzionamento delle strutture tecniche ed amministrative

Il Direttore Amministrativo è nominato a tempo determinato, con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, e può essere rinnovato ai sensi della vigente legislazione.

3. Il personale dirigente, tecnico e amministrativo svolge i propri compiti sulla base di quanto previsto dallo stato giuridico, dai rispettivi contratti collettivi nazionali e dagli accordi siglati con l'Amministrazione universitaria.

L'accesso alle qualifiche dirigenziali avviene per concorso secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, in conformità a quanto previsto dal D.P.C.M. 21 aprile 1994, n. 439.

4. L'Università di Verona valorizza la professionalità del proprio personale e istituisce corsi di formazione e di aggiornamento anche in collaborazione con altri Atenei; favorisce altresì la frequenza a corsi di aggiornamento organizzati da altre Università, ovvero da Enti pubblici o privati, nonché a programmi di formazione istituiti a norma di disposizioni della Comunità Economica Europea.

Art. 39

Rappresentanze

1. Il personale, attraverso le proprie rappresentanze, partecipa agli organismi collegiali dell'Università, ove previsto dal presente Statuto e dalla legge.

2. Ai fini dell'organizzazione del lavoro sono fatte salve le forme di partecipazione delle rappresentanze del personale definite dalla legislazione e dai contratti collettivi.

TITOLO V

GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

Art. 40

Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. I criteri della gestione finanziaria e contabile dell'Università sono disciplinati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico in composizione allargata, ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 41

Centri autonomi di spesa

1. E' attribuita autonomia finanziaria e di spesa ai Dipartimenti e, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, ad altre strutture quali i centri interdipartimentali di ricerca ed i Centri di servizio.

TITOLO VI

NORME FINALI

Art. 42

Comitato per le pari opportunità

L'Università di Verona istituisce un Comitato per le pari opportunità.

Art. 43

Regolamenti di Ateneo

1. I regolamenti di Ateneo sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti il Senato Accademico in composizione allargata e il Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. I regolamenti di Ateneo, dopo la fase di controllo a norma dell'art. 6, 9° comma della legge n. 168/1989, sono emanati con decreto del Rettore ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

Art. 44

Regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche

1. I regolamenti delle strutture didattiche e scientifiche, dotate di autonomia normativa in base al presente statuto, sono approvati dai rispettivi consigli a maggioranza assoluta dei componenti.

2. I regolamenti sono emanati con decreto del Rettore, previo esame del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, secondo le rispettive competenze. Essi entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che sia diversamente stabilito.

3. Entro trenta giorni dalla comunicazione, su conforme deliberazione del Senato Accademico o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può chiedere il riesame del regolamento al consiglio della struttura che lo ha adottato.

4. Il regolamento, se riapprovato a maggioranza dei tre quinti dei componenti, è emanato entro dieci giorni dalla nuova comunicazione salvo i casi in cui le disposizioni adottate contrastino con norme di legge o dello Statuto e dei regolamenti di Ateneo.

Art. 45

Disposizioni generali sugli organi dell'Ateneo e delle sue strutture didattiche e scientifiche

1. In mancanza di diverse disposizioni legislative o statutarie, il regime degli organi e i relativi regolamenti previsti dal presente Statuto devono conformarsi ai seguenti principi:

a) quando vi sia grave ritardo nella designazione o elezione di componenti, l'organo collegiale è validamente costituito qualora siano stati designati o eletti almeno due terzi dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato almeno trenta giorni prima della scadenza dell'organo. Scaduto il periodo del mandato, l'organo già in carica esercita le proprie attribuzioni in regime di proroga, limitatamente agli atti urgenti e indifferibili, per un periodo di quarantacinque giorni. Decorsi inutilmente i termini di proroga, gli organi amministrativi decadono;
c) le dimissioni producono i loro effetti dopo la presa d'atto del competente organo;
d) in caso di assenza o di impedimento di chi ne ha la presidenza il collegio è presieduto dal vicepresidente, nominato dal presidente; qualora anche il vicepresidente sia impedito, esercita le funzioni di presidente il componente con maggiore anzianità accademica;
e) l'o.d.g.. è stabilito dal presidente ed è allegato alla convocazione; la presenza di deliberazioni da assumere con maggioranze qualificate deve essere espressamente indicata da apposito punto dell'o.d.g.. : la richiesta di inserire uno o più punti all'o.d.g.. deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei componenti del collegio;
f) le sedute sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, e le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei partecipanti alla votazione; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente;
g) alle sedute degli organi collegiali partecipano solo gli aventi diritto: le sedute, esclusi i punti all'o.d.g.. riguardanti persone, possono essere pubbliche solo per decisione della presidenza o della maggioranza dei presenti.

Art. 46

Equiparazioni

1. Ai fini del presente Statuto, in mancanza di ulteriori specificazioni, si intendono per:

- "professori": gli ordinari, anche fuori ruolo, gli straordinari, gli associati, anche fuori ruolo, e gli incaricati stabilizzati;

- "professori ordinari": anche gli straordinari ed i fuori ruolo;
- "professori associati": anche i non confermati ed i fuori ruolo;
- "ricercatori", anche i ricercatori non confermati, gli assistenti del ruolo ad esaurimento e gli incaricati non stabilizzati;

- "personale tecnico ed amministrativo", tutti i dipendenti tecnici, amministrativi, ausiliari, addetti alle biblioteche ed alla elaborazione dati, esclusi i dirigenti.

Art. 47

Limiti numerici

1. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si applica all'unità superiore.

Art. 48

Strutture attivate

1. Le strutture didattiche e le strutture di ricerca sono elencate nelle apposite tabelle (Allegati 24.1÷4).

Art. 49

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 50

Istituzione dei Dipartimenti

1. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente Statuto, i Consigli di Facoltà, sentiti gli Istituti, i professori ed i ricercatori afferenti alle Facoltà stesse, devono presentare al Senato Accademico i progetti di costituzione dei nuovi Dipartimenti. Nella predisposizione di tali progetti, le Facoltà potranno prevedere che i Dipartimenti costituiscano in sezioni dipartimentali gli Istituti, o parte di questi, fino a quando mantengano una specificità funzionale rispetto alla ricerca dipartimentale e alle altre attività di ricerca e di consulenza su contratti e convenzioni.

Le Facoltà potranno inoltre prevedere che alle sezioni dipartimentali così costituite siano conservate le attrezzature ritenute indispensabili alla ricerca e alle altre attività.

Il Senato Accademico delibera l'istituzione dei Dipartimenti entro un anno dalla presentazione dei progetti.

Entro un anno dalla delibera di istituzione i Dipartimenti devono essere attivati e gli Istituti soppressi.

Art. 51

Disciplina transitoria degli Istituti

1. Il Consiglio di Istituto deve comprendere una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo.
Le modalità di elezione e di partecipazione della rappresentanza del personale tecnico-amministrativo alle sedute e alle deliberazioni del Consiglio di Istituto sono contenute nel regolamento generale di Ateneo.

2. Fino alla loro soppressione, gli Istituti sono disciplinati per tutte le altre materie dalle vigenti norme legislative e regolamentari.

Art. 52

Disciplina transitoria degli organi elettivi

1. I mandati in corso al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto non rientrano nel computo ai fini della non rieleggibilità.

Art. 53

Norme regolamentari

1. Fino all'entrata in vigore dei regolamenti dell'Ateneo e delle strutture, le attività dell'Università di Verona saranno disciplinate dalle norme regolamentari preesistenti, purché non siano in contrasto con il presente Statuto.

ALLEGATO 1

TABELLA A

STRUTTURE DIDATTICHE

FACOLTA'

Facoltà di economia e commercio:
laurea in economia e commercio;
diploma universitario in gestione delle imprese alimentari. (*)

Facoltà di giurisprudenza: (*)
laurea in giurisprudenza. (*)

Facoltà di lettere e filosofia:
laurea in filosofia;
laurea in lettere;
laurea in scienze dell'educazione.

Facoltà di lingue e letterature straniere:
laurea in lingue e letterature straniere.

Facoltà di medicina:
laurea in medicina e chirurgia;
laurea in odontoiatria e protesi dentaria;
diploma universitario in tecnico di laboratorio biomedico; (*)
diploma universitario in terapista della riabilitazione; (*)
diploma universitario in scienze infermieristiche; (*)
scuola di specializzazione in anatomia patologica;
scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;
scuola di specializzazione in audiologia;
scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica;
scuola di specializzazione in cardiochirurgia
scuola di specializzazione in cardiologia;
scuola di specializzazione in chirurgia d'urgenza e pronto soccorso
scuola di specializzazione in chirurgia generale;
scuola di specializzazione in chirurgia maxillo-facciale;
scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica;
scuola di specializzazione in chirurgia toracica;
scuola di specializzazione in chirurgia vascolare;
scuola di specializzazione in dermatologia e venereologia;
scuola di specializzazione in ematologia;
scuola di specializzazione in endocrinologia e malattie del ricambio;
scuola di specializzazione in fisiopatologia e terapia del dolore;
scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva;

scuola di specializzazione in genetica medica
scuola di specializzazione in geriatria;
scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia;
scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva;
scuola di specializzazione in malattie infettive;
scuola di specializzazione in medicina del lavoro;
scuola di specializzazione in medicina dello sport;
scuola di specializzazione in medicina interna;
scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni;
scuola di specializzazione in microbiologia e virologia;
scuola di specializzazione in nefrologia;
scuola di specializzazione in neurochirurgia;
scuola di specializzazione in neurologia;
scuola di specializzazione in neuropatologia;
scuola di specializzazione in neuropsichiatria infantile;
scuola di specializzazione in odontostomatologia;
scuola di specializzazione in oftalmologia;
scuola di specializzazione in ortopedia e traumatologia;
scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria;
scuola di specializzazione in pediatria;
scuola di specializzazione in psichiatria;
scuola di specializzazione in radiologia;
scuola di specializzazione in urologia.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali
laurea in biotecnologie agro-industriali;
laurea in informatica
laurea in scienze dell'informazione (**).

SCUOLA DIRETTA A FINI SPECIALI:
assistenti sociali;
lingue moderne per interpreti e traduttori; (*)
tecnici di audiometria;
tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria ad indirizzo chirurgico;
ostetricia.

TABELLA B

STRUTTURE DI RICERCA

DIPARTIMENTI:
filosofia;
scienze neurologiche e della visione.

ISTITUTI:

Annessi alla facoltà di economia e commercio:
1) amministrazione aziendale;
2) diritto privato;

3) diritto pubblico;
4) economia e politica agraria;
5) geografia economica;
6) lingue straniere;
7) matematica;
8) merceologia;
9) scienze economiche;
10) statistica e ricerca operativa;
11) storia economica e sociale;
12) studi industriali, bancari e del terziario.

Annessi alla facoltà di lettere e filosofia:
1) discipline classiche;
2) filosofia;
3) geografia;
4) italianistica;
5) linguistica e lingue e letterature straniere;
6) psicologia;
7) scienze dell'educazione;
8) storia.

Annessi alla facoltà di lingue e letterature straniere:
1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura inglese;
3) lingua e letteratura spagnola;
4) lingua e letteratura tedesca;
5) scienze umane;
6) slavistica;
7) studi geografici e storici.

Annessi alla facoltà di medicina e chirurgia:
1) anatomia ed istologia;
2) anatomia patologica;
3) anestesiologia e rianimazione;
4) cardiologia e chirurgia cardiovascolare;
5) chimica biologica;
6) chimica e microscopia clinica;
7) clinica chirurgica generale;
8) clinica ginecologica ed ostetrica;
9) clinica medica generale;
10) clinica oculistica;
11) clinica odontoiatrica;
12) clinica ortopedica;
13) clinica pediatrica;
14) clinica otorinolaringoiatrica;
15) dermatologia e venereologia;
16) div. clin. di oncologia medica;
17) farmacologia;
18) fisiologia;
19) immunologia e malattie infettive;
20) igiene;
21) laboratorio universitario ricerche mediche;

22) medicina del lavoro;
23) medicina legale e delle assicurazioni;
24) microbiologia;
25) neurologia;
26) patologia generale;
27) patologia speciale chirurgica;
28) patologia speciale medica;
29) psichiatria;
30) radiologia;
31) scienze biologiche;
32) semeiotica chirurgica;
33) semeiotica e nefrologia medica.

Annessi alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:
1) policattedra pre-dipartimentale.

(*) Istituito ma non ancora attivato
(**) Corso di laurea ad esaurimento con il completamento del ciclo degli studi per gli immatricolati nell'A.A. 1992-93.

94A6822

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «S. Clelia Barbieri», in Lizzano in Belvedere, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto ministeriale 12 ottobre 1994, è stata riconosciuta la personalità giuridica civile ed approvato lo statuto alla Fondazione «S. Clelia Barbieri», con sede in Lizzano in Belvedere (Bologna).

L'ente stesso viene, altresì, autorizzato ad accettare la donazione disposta dal sig. Giacomo Stagni, con atto pubblico 28 ottobre 1991 n. 43043 di repertorio, per notaio Cristiano Masi, consistente in immobili siti in frazione Vidiciatico del comune di Lizzano in Belvedere (Bologna) ed in comune di Porretta Terme (Bologna), descritti nella perizia giurata 1-3 ottobre 1992 del geometra Paolo Bernardini e valutati L. 445.000.000 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna.

94A6804

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 14 ottobre 1994

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali del 5 ottobre 1994 relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 14 ottobre 1994, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantaquattro giorni con scadenza il 16 gennaio 1995 è di L. 97,77, quello dei buoni a centottandue giorni con scadenza il 14 aprile 1995 è di L. 95,48 e quello dei buoni a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 ottobre 1995 è di L. 90,40, comprensivi della maggiorazione di 5 centesimi stabilita nei predetti decreti.

94A6824

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 24 ottobre 1994

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1534,71
ECU	1946,17
Marco tedesco	1022,46
Franco francese	298,41
Lira sterlina	2496,51
Fiorino olandese	912,43
Franco belga	49,663
Peseta spagnola	12,266
Corona danese	261,67
Lira irlandese	2464,59
Dracma greca	6,648
Escudo portoghese	9,999
Dollaro canadese	1135,14
Yen giapponese	15,757
Franco svizzero	1226,79
Scellino austriaco	145,26
Corona norvegese	235,08
Corona svedese	215,63
Marco finlandese	335,09
Dollaro australiano	1130,62

94A6845

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Proroga delle licenze di importazione rilasciate per i contingenti comunitari, stabiliti per la Repubblica popolare cinese, relativi ai prodotti di cui al regolamento CE n. 519/94 del 7 marzo 1994.

Si porta a conoscenza degli operatori interessati che la durata della validità delle licenze di importazione rilasciate da questo Ministero, ai sensi dei regolamenti CE n. 1012/94 e n. 1225/94, può essere prorogata fino al 31 dicembre 1994.

Pertanto, su richiesta di qualsiasi operatore, questo Ministero modificherà, sull'originale della licenza rilasciata, in «31 dicembre 1994» la data dell'ultimo giorno di validità.

94A6825

UNIVERSITÀ DI BERGAMO

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi dell'art. 3 della legge 30 novembre 1973, n. 766, dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dell'art. 3 della legge 22 aprile 1987, n. 158, si comunica che presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Bergamo è vacante un posto di ricercatore universitario per il gruppo di discipline M04 Storia contemporanea, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

94A6806

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto di decreto del Ministro di grazia e giustizia concernente: «Trasferimento di notai»
(Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1994)

Nell'estratto citato in epigrafe, riportato a pag. 23, prima colonna, nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Carretta Francesco, notaio residente nel comune di *Sant'Angelo, ...*», leggasi: «Carretta Francesco, notaio residente nel comune di *Sant'Arcangelo, ...*».

94A6811

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza del Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati à mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 357.000
- semestrale	L. 195.500

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 65.500
- semestrale	L. 46.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 200.000
- semestrale	L. 109.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 65.000
- semestrale	L. 45.500

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 199.500
- semestrale	L. 108.500

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 687.000
- semestrale	L. 379.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II* e *III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 336.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189